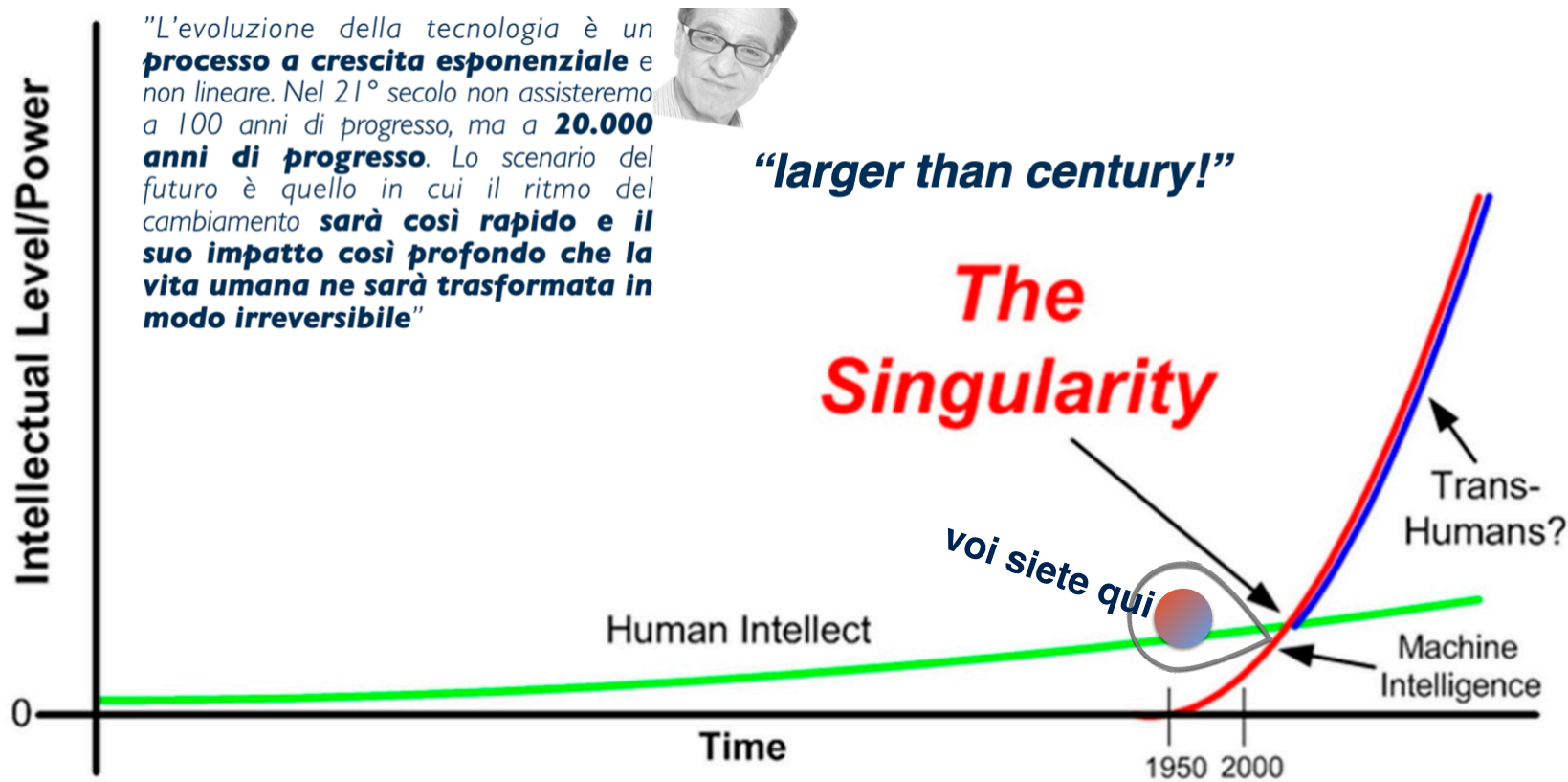


**AI ARTIFICIAL
LAB INTELLIGENCE**
iniziativa di INTESA SANPAOLO
INNOVATION CENTER

INTELLIGENZA ARTIFICIALE: ROADMAP E CONTENUTI FONDAMENTALI DEL NUOVO REGOLAMENTO UE SULL'IA

WEBINAR 16 APRILE 2024 ORE 11.00-12.00

WELCOME TO THE AGE OF ACCELERATING CHANGE



Il problema dei nostri giorni è che **il futuro** non è più quello di una volta (*Paul Valéry*)

Lady Lovelace aveva torto?

“La macchina analitica non ha alcuna pretesa di creare niente. Può fare (solo; ndr) tutto ciò che sappiamo come ordinarle di fare”

*(**Ada Lovelace**, matematica, ricordata come prima programmatrice di computer - altresì nota come figlia di Lord Byron **1843**)*

“Le macchine possono pensare? Questa domanda inquietante, posta da Alan Turing nel 1950, ha forse trovato una risposta: oggi si può conversare con un computer senza poterlo distinguere da un essere umano. I nuovi agenti intelligenti come ChatGPT si sono rivelati capaci di svolgere compiti che vanno molto oltre le intenzioni iniziali dei loro creatori, e ancora non sappiamo perché: se sono stati addestrati per alcune abilità, altre sono emerse spontaneamente mentre leggevano migliaia di libri e milioni di pagine web.

È questo il segreto della conoscenza, ed è adesso nelle mani delle nostre creature? Cos'altro può emergere, mentre continuiamo su questa strada?”

(N. Cristianini, “Machina Sapiens”, 2024)

WELCOME TO THE AGE OF ACCELERATING CHANGE

Meta e OpenAI annunciano
intelligenze artificiali con
“cognizione umana”

Gianluca Riccio | 11 Aprile 2024
ZH-CN HR EN FR DE JA PT RU ES



Tecnologia

Meta e OpenAI stanno per lanciare nuovi modelli di IA con “cognizione umana”. Llama 3 e GPT-5 promettono chatbot capaci di ragionare e avere memoria.

Condividi



Il problema dei nostri giorni è che **il futuro** non è più quello di una volta (Paul Valéry)

switch!

big data

175 zettabytes of data generated worldwide in 2025

(1 zettabyte = 1.000.000.000.000.000.000.000 di byte)

Si tratta di un volume **40 volte superiore a quello del 2013**

CHRIS ANDERSON

2008

The End of Theory: The Data Deluge Makes the Scientific Method Obsolete

Illustration: Marian Bantjes "All models are wrong, but some are useful." So proclaimed statistician George Box 30 years ago, and he was right. But what choice did we have? Only models, from cosmological equations to theories of human behavior, seemed to be able to consistently, if imperfectly, explain the world around us. Until now. Today companies [...]

+

= 2009

AI



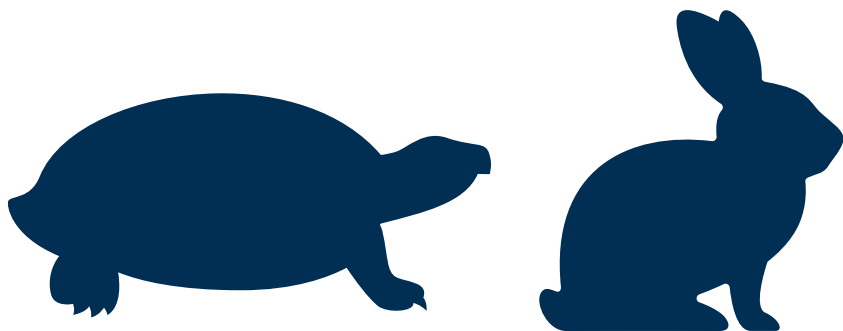
EXPERT OPINION

Contact Editor: **Brian Brannon**, bbrannon@computer.org

The **Unreasonable** Effectiveness of Data

Alon Halevy, Peter Norvig, and Fernando Pereira, *Google*

... THE AGE OF **ACCELERATING CHANGE**



AI ACT TIMELINE



AI ACT TIMELINE



TERMINE GENERALE

APPROVAZIONE E
PUBLIC. IN GUUE

2024

20 GIORNI

2024

ENTRATA IN VIGORE

24 MESI

2026

a decorrere dai quali **scatta il rispetto degli obblighi previsti dall'AI Act**, ove non diversamente disposto

AI ACT TIMELINE



TERMINI PARTICOLARI

APPROVAZIONE E
PUBLIC. IN GUUE

2024

20 GIORNI

2024

ENTRATA IN VIGORE

periodo entro il quale dovrà essere
effettuata la formazione, nonché
verificata la **conformità** sulle disposizioni
generali del Regolamento e sul **rispetto**
dei **requirements** relativi alle pratiche di
IA proibite

6 MESI

12 MESI

2025

a decorrere dai quali dovrà essere **garantita**
la **conformità** alle regole per i sistemi di IA ad
alto rischio

2027

36 MESI

a decorre dai quali deve essere garantito il
rispetto delle **prescrizioni sui modelli di IA per**
finalità generali (GPAI) e dopo i quali è possibile
che siano applicate **sanzioni correttive e**
pecuniarie, con alcune -ridotte- eccezioni

Articolo 3
Definizioni

DRAFT AI ACT 2021

"sistema di intelligenza artificiale" (sistema di IA): un software sviluppato con una o più delle tecniche e degli approcci elencati nell'allegato I, che può, per una determinata serie di obiettivi definiti dall'uomo, generare output quali contenuti, previsioni, raccomandazioni o decisioni che influenzano gli ambienti con cui interagiscono;



Articolo 3
Definizioni

DEFIN. OECD

"sistema di intelligenza artificiale" è un sistema basato su una macchina in grado di influenzare l'ambiente producendo un output (previsioni, raccomandazioni o decisioni) per un determinato insieme di obiettivi. Utilizza dati e input basati sulla macchina e/o sull'uomo per (i) percepire ambienti reali e/o virtuali; (ii) astrarre queste percezioni in modelli attraverso l'analisi in modo automatizzato (ad esempio, con l'apprendimento automatico) o manuale; e (iii) utilizzare l'inferenza del modello per formulare opzioni per i risultati. I sistemi di intelligenza artificiale sono progettati per operare con vari livelli di autonomia.



Articolo 3
Definizioni

DRAFT AI ACT 2023 (PE)

"sistema di intelligenza artificiale" un sistema automatizzato progettato per operare con livelli di autonomia variabili e che, per obiettivi espliciti o impliciti, può generare output quali previsioni, raccomandazioni o decisioni che influenzano gli ambienti fisici o virtuali

Articolo 3
Definizioni

DRAFT AI ACT 2023

"sistema di intelligenza artificiale" (AI): un sistema progettato per operare con elementi di autonomia e che, **sulla base di dati e input forniti dalla macchina e/o dall'uomo, deduce** come raggiungere un determinato insieme di obiettivi utilizzando **approcci basati sull'apprendimento automatico e/o sulla logica e sulla conoscenza** e produce **output generati dal sistema**, come contenuti (**sistemi di AI generativi**), previsioni, raccomandazioni o decisioni, influenzando gli ambienti con cui il sistema di AI interagisce



CHE COSA VI RICORDA? ;-)

?!?!?

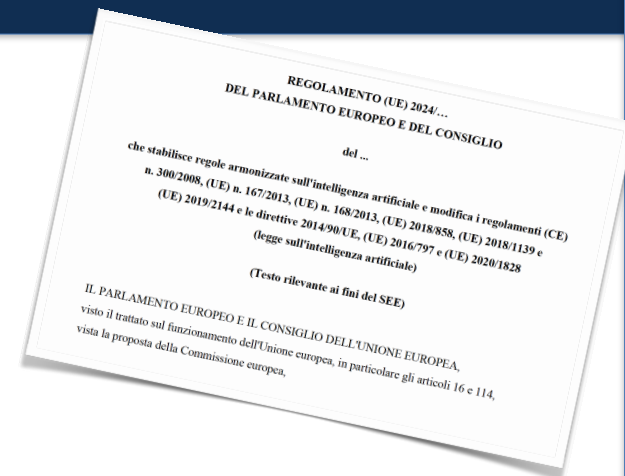




Articolo 3 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1) **"sistema di IA"**: un sistema **automatizzato** progettato per funzionare **con livelli di autonomia variabili** e che può presentare adattabilità dopo la diffusione e che, per **obiettivi espliciti o impliciti**, deduce dall'input che riceve come generare **output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni** che possono influenzare ambienti fisici o virtuali



CONSIDERANDO 1

Lo scopo del presente regolamento è **migliorare il funzionamento del mercato interno** istituendo un quadro giuridico uniforme in particolare per quanto riguarda lo sviluppo, l'immissione sul mercato, la messa in servizio e l'uso di sistemi di intelligenza artificiale (sistemi di IA) nell'Unione, in conformità dei valori dell'Unione, promuovere la diffusione di un'intelligenza artificiale (IA) **antropocentrica** e affidabile, garantendo nel contempo **un livello elevato di protezione della salute, della sicurezza e dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la "Carta")**, compresi la democrazia, lo Stato di diritto e la protezione dell'ambiente, contro gli effetti nocivi dei sistemi di IA nell'Unione nonché promuovere l'innovazione.

Articolo 1

Oggetto

Lo scopo del presente regolamento è **migliorare il funzionamento del mercato interno** e promuovere la diffusione di un'intelligenza artificiale (IA) **antropocentrica** e affidabile, garantendo nel contempo un livello elevato di protezione della salute, della sicurezza e dei diritti fondamentali sanciti dalla **Carta dei diritti fondamentali**, compresi la democrazia, lo Stato di diritto e la protezione dell'ambiente, contro gli effetti nocivi dei sistemi di intelligenza artificiale (sistemi di IA) nell'Unione nonché promuovere l'innovazione.



HUMAN-CENTRIC (?)

EXPLAINABLE AI?

Articolo 13

Trasparenza e fornitura di informazioni ai deployer

I sistemi di IA ad alto rischio sono progettati e sviluppati in modo tale da garantire che il loro funzionamento **sia sufficientemente trasparente** da consentire ai deployer di **interpretare l'output del sistema e utilizzarlo adeguatamente**. Sono garantiti un tipo e un livello di trasparenza **adeguati**.

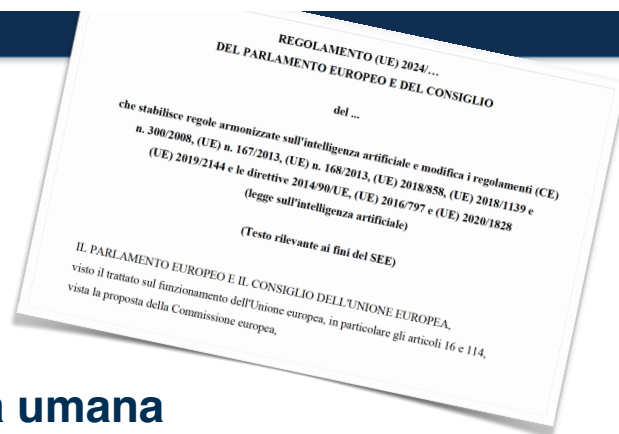


sentenza n. 2270/2019
sentenza n. 881/2020
sentenza n. 7891/2021



Invece che comprendere il sistema sotto investigazione si può essere soddisfatti con il predire quello che farà.

*Predire la parola seguente in un testo è molto più facile che comprendere una frase, e in molti casi è tutto quello che ci serve. **Non si tratta della scoperta di qualche verità ma della generazione di un comportamento che sia «probabilmente approssimativamente corretto», e a quel fine sono spesso sufficienti semplici pattern statistici.***

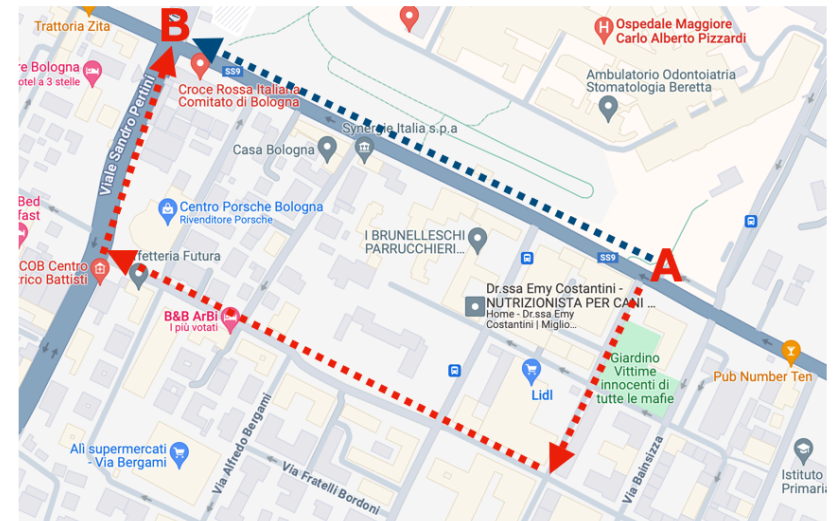


HITL... beh...sì, però...

Articolo 14 Sorveglianza umana

I sistemi di IA ad alto rischio sono progettati e sviluppati, anche con **strumenti di interfaccia uomo-macchina adeguati**, in modo tale da poter essere efficacemente **supervisionati da persone fisiche** durante il periodo in cui sono in uso.

La **sorveglianza umana** mira a prevenire o ridurre al minimo i rischi per la salute, la sicurezza o i diritti fondamentali che possono emergere quando un sistema di IA ad alto rischio è utilizzato conformemente alla sua finalità prevista o in condizioni di uso improprio ragionevolmente prevedibile, in particolare qualora tali rischi persistano nonostante l'applicazione di altri requisiti di cui alla presente sezione.



Grazie!
orlandi@studiolegaleprivacy.com

AI ARTIFICIAL
LAB INTELLIGENCE
Iniziativa di  FUT INTEL SMART INNOVATION CENTER

INTELLIGENZA ARTIFICIALE: ROADMAP E CONTENUTI FONDAMENTALI DEL NUOVO REGOLAMENTO UE SULL'IA

WEBINAR 16 APRILE 2024 ORE 11.00-12.00

AI ACT

Regolamento Europeo sull'Intelligenza Artificiale

AI ACT - Regolamento Europeo sull'Intelligenza Artificiale

In data **13 marzo 2024** è stato approvato il nuovo regolamento europeo sull'intelligenza artificiale (cd. AI Act).

L'obiettivo del Regolamento è **creare un quadro normativo armonizzato** per garantire lo **sviluppo sicuro e affidabile dell'AI** nell'UE.

L'Act introduce alcuni **requisiti legali per lo sviluppo, la messa in commercio e l'utilizzo nei servizi di sistemi di IA**, stabilendo regole specifiche (per aziende ed Enti) che mirano a garantire la protezione dei diritti fondamentali dei soggetti impattati da tali sistemi. I principi chiave sono **trasparenza**, **accountability** (responsabilità) e **privacy**.

Si tratta di un **approccio pionieristico alla regolamentazione dell'AI a livello globale**, a cui stanno facendo seguito gli standard normativi di molti altri Paesi.

STRUTTURA

AI ACT - Regolamento Europeo sull'Intelligenza Artificiale

- Titolo I: Disposizioni Generali
- Titolo IA: Sistemi di IA per finalità generali (GPAI)
- Titolo II: Pratiche Proibite nell'Intelligenza Artificiale
- Titolo III: Classificazione dei Sistemi di IA come ad Alto Rischio
- Titolo IV: Obblighi di Trasparenza per i Fornitori e i Deployer di Determinati Sistemi di IA
- Titolo VIIIA: Modelli di IA per finalità generali
- Titolo V: Misure a Supporto dell'Innovazione
- Titolo VI: Governance
- Titolo VII: Database UE per i Sistemi di IA ad Alto Rischio - Elenco Allegato III
- Titolo VIII: Monitoraggio Post-Market, Condivisione delle Informazioni, Sorveglianza del Mercato
- Titolo IX: Codici di Condotta
- Titolo X: Riservatezza e Sanzioni
- Titolo XI: Delega di Potere e Procedura di Comitato
- Titolo XII: Disposizioni Finali

AI ACT - Regolamento Europeo sull'Intelligenza Artificiale

AI Office

AI Office si occuperà del monitoraggio, supervisione e applicazione dei requisiti della legge sull'AI per i **modelli e i sistemi di IA per scopi generali (GPAI) nei 27 Stati membri dell'UE**. Ciò include l'analisi dei rischi sistemici imprevisti emergenti derivanti dallo sviluppo e dalla diffusione delle GPAI, nonché lo sviluppo di valutazioni delle capacità, la conduzione di valutazioni dei modelli e l'investigazione di episodi di potenziale violazione e non conformità. Per facilitare la conformità dei fornitori di modelli GPAI e considerare le loro prospettive, l'Ufficio AI produrrà codici di pratica volontari, la cui osservanza creerà una presunzione di conformità.

EU AI Board

Il compito principale del "European Artificial Intelligence Board" (il Comitato Europeo sull'Intelligenza Artificiale) è di **contribuire attivamente all'attuazione del regolamento sull'IA all'interno degli stati membri**, assicurando consistenza e coordinamento tra le autorità competenti nazionali. Questo include la raccolta di dati e informazioni rilevanti per eseguire i loro compiti nel consiglio. Inoltre, il Consiglio ha il compito di stabilire regole di procedura, organizzare le sue attività e le attività dei suoi sottogruppi, e facilitare la cooperazione e lo scambio tra le autorità di sorveglianza del mercato e le autorità notificanti. La struttura del Consiglio prevede anche la formazione di sottogruppi permanenti e temporanei per esaminare questioni specifiche e promuovere la collaborazione tra varie entità interessate.

AMBITO DI APPLICAZIONE

AI ACT - Regolamento Europeo sull'Intelligenza Artificiale

Da una prima sintesi, il **Regolamento** si applicherà, tra gli altri, ai **seguenti tipi di soggetti**:

- **Fornitori** siti *all'interno o al di fuori dell'UE*, che forniscono un Sistema di IA sul mercato UE in varia formazione. Il Fornitore possiede obblighi diversi a seconda della categoria di rischio in cui rientra il Sistema di IA in questione.
- **Deployer Utente** (qualsiasi persona fisica o giuridica, autorità pubblica, agenzia o altro organismo) che utilizza un sistema di IA sotto la sua autorità, tranne nel caso in cui il sistema di IA sia utilizzato nel corso di un'attività personale non professionale),
- Si applicherà anche **Fornitori e utenti** di Sistemi di IA stabiliti *al di fuori dell'UE* ma in cui l'output del Sistema di IA è utilizzato *all'interno dell'UE*.

Esiste un'ampia gamma di operatori della filiera a cui tali attività potrebbero essere ascritte e che, pertanto, sono potenzialmente coinvolti dal Regolamento: **fornitori, Deployer, rappresentanti autorizzati, importatori e distributori (Operatori)**, che in qualche misura corrispondono a un bacino di soggetti particolarmente ampio.

Poche eccezioni, comunque particolari (es. militari).

E' interessante notare che a prescindere dal grado di rischio del sistema di IA di cui si parla, tutti coloro che rientrano nella filiera di Sistemi di IA come operatori dovranno necessariamente individuare la tipologia di impatto della Regulation e la categoria di Operatori di appartenenza, adeguando i propri processi aziendali ai nuovi requisiti stabiliti nel Regolamento.

SINTESI DEI PRINCIPALI OBBLIGHI

(Deployers)

Obblighi per Deployers (sintesi)

Uso Responsabile: I deployers devono utilizzare i sistemi di IA nel rispetto dei valori dell'Unione, garantendo che l'uso non comprometta la salute, la sicurezza, o i diritti fondamentali delle persone.

Trasparenza e Informazione: È necessario che i deployers garantiscano trasparenza nell'uso dei sistemi di IA, fornendo informazioni adeguate agli utenti finali sulle funzionalità, limitazioni, e sull'uso previsto dei sistemi.

Supervisione Umana: I deployers devono assicurare un'adeguata supervisione umana dei sistemi di IA, specialmente per quelli classificati come ad alto rischio, per prevenire o mitigare eventuali effetti indesiderati.

Conformità con i Dati: Devono essere garantite la protezione dei dati personali e la conformità con le normative vigenti in materia di privacy e protezione dei dati.

Obblighi per il Deployer (sintesi)

Gestione del Rischio: I deployers sono responsabili dell'attuazione di misure di gestione del rischio per i sistemi di IA, inclusa la valutazione e il trattamento dei rischi potenziali legati all'uso dei sistemi.

Rispetto degli Obblighi Specifici: Devono essere rispettati obblighi specifici relativi all'uso di sistemi di IA ad alto rischio, come definiti dal regolamento, inclusi controlli e bilanciamenti appropriati.

Collaborazione per la Conformità: I deployers devono collaborare con le autorità di regolamentazione e conformarsi alle ispezioni e audit, contribuendo alla creazione di un ambiente di IA sicuro e affidabile.

ALFABETIZZAZIONE AI

Articolo 4

Alfabetizzazione in materia di IA

I fornitori e i deployer dei sistemi di IA adottano misure per garantire nella misura del possibile un livello sufficiente di alfabetizzazione in materia di IA del loro personale nonché di qualsiasi altra persona che si occupa del funzionamento e dell'utilizzo dei sistemi di IA per loro conto, prendendo in considerazione le loro conoscenze tecniche, la loro esperienza, istruzione e formazione nonché il contesto in cui i sistemi di IA devono essere utilizzati, e tenendo conto delle persone o dei gruppi di persone su cui i sistemi di IA devono essere utilizzati.

Pratiche vietate

AI ACT - Regolamento Europeo sull'Intelligenza Artificiale

Sintesi pratiche proibite di AI - Articolo 5

Tecniche Manipolative o Ingannevoli: Vietato l'uso di IA con tecniche subliminali o ingannevoli che distorcono il comportamento delle persone, inducendole a decisioni dannose o non volute.

Sfruttamento di Vulnerabilità: Proibito l'uso di IA che sfrutta vulnerabilità dovute a età, disabilità o condizioni socio-economiche per alterare comportamenti, causando danni.

Valutazione e Classificazione delle Persone: Vietato usare IA per valutare o classificare persone o gruppi basandosi su comportamenti o caratteristiche personali, influenzando ingiustamente il loro trattamento sociale o legale.

Profilazione per Valutazione del Rischio Criminale: Vietato usare sistemi di IA volti a effettuare attività di profiling pre-criminale.

Scraping per Riconoscimento Facciale: Vietato creare database di riconoscimento facciale tramite scraping non mirato da internet o telecamere.

Inferenza delle Emozioni: Proibito inferire emozioni nel contesto lavorativo o educativo tramite IA, a meno che non sia per alcuni specifici motivi medici o di sicurezza.

Categorizzazione Biometrica: Vietata la categorizzazione biometrica per inferire dati sensibili come stato di salute o orientamento sessuale, tranne in contesti legali specifici previsti dalla norma.

Identificazione Biometrica Remota: Restrizioni sull'uso di identificazione biometrica in tempo reale in spazi pubblici per attività di

15

contrasto, limitato a situazioni specifiche e con autorizzazione preventiva dell'Autorità Giudiziaria.

AI per finalità generali - GPAI

Art. 4, n.63: "Modello di IA per finalità generali": un modello di IA, anche laddove tale modello di IA sia addestrato con grandi quantità di dati utilizzando l'autosupervisione su larga scala, che sia caratterizzato una generalità significativa e sia in grado di svolgere con competenza un'ampia gamma di compiti distinti, indipendentemente dalle modalità con cui il modello è immesso sul mercato, e che può essere integrato in una varietà di sistemi o applicazioni a valle, ad eccezione dei modelli di IA utilizzati per attività di ricerca, sviluppo o prototipazione prima di essere immessi sul mercato;

Art. 4, n.66: "sistema di IA per finalità generali": un sistema di IA basato su un modello di IA per finalità generali, che ha la capacità di perseguire varie finalità, sia per uso diretto che per integrazione in altri sistemi di IA;

AI ACT - Regolamento Europeo sull'Intelligenza Artificiale

Obblighi per il Fornitore di GPAI (Art. 53)

- **Documentazione Tecnica**

Creazione e aggiornamento della documentazione tecnica del modello, inclusi il processo di addestramento, prova e i risultati della valutazione. La documentazione deve essere conforme agli elementi di Allegato XI, disponibile su richiesta alle autorità competenti.

- **Fornitura e aggiornamento di informazioni** per chi integra questi modelli nei propri sistemi AI, che **dettagliano le capacità e limiti del modello**, conforme agli elementi di Allegato XII.

- **Rispetto della proprietà intellettuale, diritto d'autore e dei segreti commerciali.**

Implementazione di politiche per rispettare il diritto d'autore dell'Unione Europea, inclusi sistemi per identificare e rispettare i diritti espressi.

Redazione e pubblicazione di una sintesi dettagliata dei contenuti utilizzati per l'addestramento del modello, secondo un formato stabilito dall'ufficio per l'IA.

Collaborazione con la Commissione, il Comitato e le autorità nazionali competenti, secondo le necessità.

Sono esclusi dagli obblighi di documentazione i modelli AI open source, salvo per quelli che presentano **rischi sistemici**.

Aggiunta di obblighi (art. 56) per fornitori di sistemi GPAI che presentano rischi sistemici.

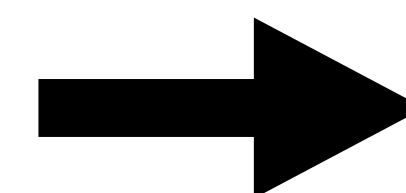
Sistema di classificazione del rischio

AI ACT - Regolamento Europeo sull'Intelligenza Artificiale



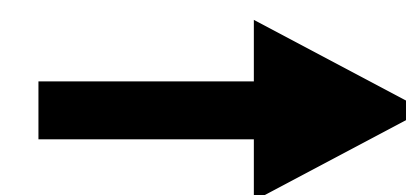
Art. 6 - AI ACT, par. 1)

a) Sono considerati ad alto rischio i sistemi di IA che rientrino nell'**applicazione di alcune normative di prodotto** (previste nell'ALL. 1 al Regolamento) o che risultino **componenti di sicurezza dei prodotti regolamentati da tali norme** e che debbano essere sottoposti a una **valutazione di conformità da parte di terzi** in vista dell'immissione sul mercato o della messa in servizio di tale prodotto



Es. sistemi IA su **giocattoli**, software che regolano **linee di produzione**, **dispositivi medicali** che montano sistemi di IA, apparecchiature radio etc.

b) Sono considerati ad alto rischio i **sistemi di IA che rientrano all'interno dell'ALL. 3** al Regolamento.



Vi rientrano, per esempio, i sistemi adoperati da infrastrutture critiche, sistemi usati per valutare affidabilità creditizia o merito di credito, sistemi utilizzati per l'erogazione di assicurazioni vita o sanitarie.

Sistemi di IA ad Alto Rischio (Art. 6, Par. 2) - ALL. III

Biometria:

- Identificazione biometrica remota.
- Categorizzazione biometrica basata su attributi/caratteristiche sensibili.
- Riconoscimento delle emozioni.

Infrastrutture Critiche: Componenti di sicurezza per infrastrutture digitali critiche, gestione del traffico, fornitura di acqua, gas, riscaldamento, elettricità.

Istruzione e Formazione: Determinazione di accesso/ammissione/assegnazione a istituti educativi. Valutazione dei risultati di apprendimento. Valutazione del livello di istruzione adeguato. Monitoraggio comportamenti studenti durante le prove.

Sistemi di IA ad Alto Rischio (Art. 6, Par. 2) - ALL. III

Occupazione e Gestione dei Lavoratori: Sistemi per assunzione, selezione, valutazione di candidati. Decisioni su condizioni di lavoro, promozioni, terminazioni contrattuali, monitoraggio prestazioni.

Accesso a Servizi Privati e Pubblici Essenziali: Valutazione dell'ammissibilità a prestazioni/servizi di assistenza pubblica essenziale. Valutazione dell'affidabilità creditizia e merito di credito (esclusa la rilevazione di frodi finanziarie).

Valutazione Rischi e Prezzi in Assicurazioni; Attività di Contrasto criminalità; Migrazione, Asilo, Controllo Frontiere; Amministrazione Giustizia e Processi Democratici;

COMPLIANCE DEI SISTEMI IA AD ALTO RISCHIO

Following Article 8, specific requirements for high-risk AI systems are provided under seven groups from Article 9 to Article 15:

- 1** Risk management systems **Article 9**
- 2** Data and data governance **Article 10**
- 3** Technical documentation **Article 11**
- 4** Record-keeping **Article 12**
- 5** Transparency and provision of information to users **Article 13**
- 6** Human oversight **Article 14**
- 7** Accuracy, robustness and cybersecurity **Article 15**

Assessment e conformità dei Sistemi di IA - Alto Rischio

Articoli 9-15 AI ACT

I fornitori di sistemi di IA ad alto rischio devono soddisfare requisiti rigorosi per garantire che i loro sistemi di IA siano affidabili, trasparenti e responsabili. Tra gli altri obblighi, devono condurre **valutazioni del rischio**, utilizzare dati di alta qualità, **documentare le loro scelte tecniche ed etiche**, **tenere registri delle prestazioni del loro sistema**, **informare gli utenti sulla natura e lo scopo dei loro sistemi**, **consentire la supervisione e l'intervento umano** e **garantire l'accuratezza, la robustezza e la sicurezza informatica**.

Dovranno inoltre testare i loro sistemi per verificarne la conformità alle regole prima di immetterli sul mercato o metterli in servizio, e registrare i loro sistemi in un database dell'UE che sarà accessibile al pubblico.

Fundamental Rights Impact Assessment (FRIA)

Il Fundamental Rights Impact Assessment (FRIA) è un processo cruciale nell'AI Act, volto a valutare e mitigare i rischi che le applicazioni di intelligenza artificiale possono comportare per i diritti fondamentali.

Obiettivi del FRIA sono identificare e analizzare gli impatti potenziali delle tecnologie AI sui diritti umani. Assicurare che lo sviluppo e l'uso dell'AI siano conformi ai principi di legalità, trasparenza, non discriminazione e rispetto della privacy e della dignità umana.

Il FRIA deve essere effettuato da alcune specifiche categorie di operatori di sistemi di intelligenza artificiale, assicurando una valutazione proattiva e continua dei rischi associati alle loro soluzioni AI.

Il FRIA è essenziale per promuovere un'innovazione responsabile e sostenibile nel campo dell'AI, garantendo che le tecnologie avanzate non compromettano i valori e i diritti fondamentali nella società.

Etica dell'Intelligenza Artificiale

AI Alliance experience

In 2019, following the **European Commission's outline for AI in Europe**, two deliberating bodies collaborated to publish the ethics guidelines for trustworthy AI: **The High-Level Expert Group on Artificial Intelligence** wrote the guidelines, after consulting with members of the **European AI Alliance**, which is a multi-stakeholder forum created to provide feedback on regulatory initiatives regarding AI. It provides an Assessment List (ALTAI).



Assessment List for Trustworthy Artificial Intelligence (ALTAI)

Seven **ethical** key requirements that AI systems should meet:

- **human agency and oversight;**
- **technical robustness and safety;**
- **privacy and data governance;**
- **transparency;**
- **diversity non-discrimination fairness;**
- **societal and environmental well-being;**
- **accountability**

AI ACT: 4 note su rischi e sanzioni

- L'attuale impostazione del Regolamento **accorda una parte importante di rischio sullo sviluppatore/fornitore del sistema di AI**. Tuttavia sul **deployer** gravano i rischi relativi all'utilizzo improprio del sistema di AI per generare output non in linea con le aspettative del soggetto interessato, o le violazioni sulla governance dei sistemi e sulla trasparenza degli stessi.
- Interessante anche l'impatto su diverse fonti di rischio che AI Act mira a conformare: **rischio tecnologico, ambientale, sociale, corporate digital governance e protezione dei dati (personali e non)**.
- **Sanzioni**: in caso di violazioni, le autorità preposte potranno comminare sanzioni fino a **35 mln di euro o 7% del fatturato** mondiale annuo (per le PMI, comprese le start-up, tali sanzioni arrivano nel massimo al 3 % del loro fatturato mondiale).

Grazie!

puligheddu@studiolegaleprivacy.com